

Raccomandata

11 GEN 1949

REPUBBLICA ITALIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi Spettacolo, Informazioni e
Proprietà Intelletuali

Servizio Informazioni - Div. II[^]
Prot. N. 2843/St
ALL.3

OGGETTO 2 Accesso dei giornalisti
fotocinematografici alle pubbliche
manifestazioni -

- AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dir.Gen.di P.S. - Div. Polizia
R o m a
- AL MINISTERO DELLA DIFESA
Gabinetto R o m a
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
Loro Sedi
- AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA
Loro Sedi
- AL GOVERNO DELLA REGIONE SICILIANA
Palermo
- ALL'ALTO COMMISSARIATO PER LA
SARDEGNA Cagliari

Nell'intento di regolare l'accesso dei giornalisti fotocinematografici alle manifestazioni ed avvenimenti che si svolgono in pubblico, tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze di questa categoria e quelle di pubblica sicurezza, questa Presidenza, di intesa con il Ministero dell'Interno e con quelle della Difesa, sentite le Associazioni interessate, è venuta nella determinazione di disciplinare in forma unica per tutto il territorio della Repubblica la partecipazione dei predetti giornalisti a tali manifestazioni.

Le norme relative sono contenute nell'alleg. 1. Gli allegati 2 e 3 costituiscono il fac-simile delle tessere che saranno distribuite. Tali tessere vengono rilasciate da questa Presidenza di intesa con i Ministeri dell'Interno e della Difesa, su parere del Comitato previsto dall'art. 4. Le richieste di rilascio dovranno essere presentate tramite le associazioni ovvero direttamente dagli interessati alle varie Prefetture e da queste trasmesse con il parere del Prefetto al Comitato anzidetto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio Informazioni, Div. II[^] - Via Veneto, 56 - Roma.

Le autorità locali, responsabili della sicurezza pubblica, provvederanno di volta in volta a stabilire il tipo di tessera valevole per l'accesso alle singole manifestazioni e a darne tempestiva comunicazione agli interessati.

Pregasi assicurare ricezione della presente.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
F.to G. ANDREOTTI

p.c.c.

IL CAPO DEL SERVIZIO INFORMAZIONI
(G. Napolitano)

G. Napolitano

NORME PER L'ACCESSO DEI GIORNALISTI FOTOCINEMATOGRAFICI ALLE
PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

Art. 1 - I giornalisti fotocinematografici, che esercitano con carattere di continuità la loro professione, possono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Servizio Informazioni) domanda per ottenere il rilascio di una speciale tessera che li autorizzi a partecipare alle pubbliche manifestazioni. La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Associazione di categoria a cui essi appartengono dalla quale deve risultare che il richiedente, oltre ad essere di buona condotta, esercita la professione di giornalista fotocinematografico per conto di un giornale o di un'agenzia italiana o straniera. Alla domanda devono essere unite tre fotografie, di cui una sarà applicata sulla tessera, una rimarrà depositata presso il Servizio Informazioni ed una presso la Direzione di P.S..

Art. 2 - Ai giornalisti fotocinematografici in possesso dei requisiti voluti viene rilasciata una tessera personale di riconoscimento, per accedere a tutte quelle manifestazioni per le quali non vi sono ragioni speciali che inducano l'autorità di Pubblica Sicurezza a limitare il numero dei fotografi ammessi.

Art. 3 - Per le manifestazioni di particolare importanza, vengono rilasciate tessere speciali intestate impersonalmente ad Agenzie o giornali e sulle quali viene indicato se trattasi di Agenzia fotografica o cinematografica. Il numero delle tessere sarà fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'accordo con il Ministero dell'Interno e quello della Difesa. Per l'accesso a tali manifestazioni i giornalisti fotocinematografici devono esibire tutte e due le tessere, e cioè quella prevista all'art. 2 e quella prevista in questo articolo.

Art. 4 - Le domande intese ad ottenere il rilascio delle tes

re sono esaminate da un apposito Comitato del quale fanno parte il Capo del Servizio Informazioni della Presidenza del Consiglio, il Capo della Divisione di Polizia, il rappresentante del Ministero della Difesa e un rappresentante per ciascuna delle due Associazioni di categoria. Conosciuta la decisione, l'Agenzia o l'interessato possono esprire direttamente le loro eventuali rimostranze al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Art. 5 - Nei casi di manifestazioni all'aperto, in cui l'accesso ai fotografi sia limitato entro un ristretto perimetro ai detentor delle tessere previste dall'art. 3, potrà essere consentito, fuori di tale perimetro, l'accesso di operatori fotocinematografici provvisti soltanto della tessera di cui all'art. 2.

Art. 6 - Le due Associazioni di categoria adotteranno, nell'iterno delle rispettive organizzazioni, tutte le misure idonee a far s che i propri associati mantengano, nell'espletamento del loro servizi un atteggiamento di collaborazione con gli organi di polizia incaricati della disciplina delle manifestazioni e non compiano atti che possano costituire comunque ostacolo al normale svolgimento delle cerimonie cui assistono.

Art. 7 - I giornalisti in possesso della tessera assumono tutti i rischi derivanti da eventuali incidenti che possano avvenire nel manifestazioni alle quali partecipano.

Art. 8 - Nei casi in cui le manifestazioni si svolgono in luoghi che non possono essere considerati pubblici, le autorità di P.S. prenderanno preventivamente accordi con le persone o gli Enti che organizzano la manifestazione, per disciplinare l'accesso dei giornalisti fotocinematografici provvisti di tessere.